



Ministero dell'Istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

BANDO DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Indizione, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie a.s. 2026/2027

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal D.L. vo 30 giugno 2022 n.105;
VISTO il D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556,557, 559, 604, 673, 676;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 6 giugno 2023, n. 82;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
VISTA la Legge 13 marzo 1999, n. 68;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, con particolare riferimento all'art.4, comma 11;
VISTO il D.M. 23 luglio 1999, "trasferimento del personale ATA dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
VISTO il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2001, n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20 febbraio 2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
VISTO il D.M. 19 aprile 2001, n. 75, pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4 maggio 2001, applicativo del predetto regolamento;
VISTO il D.M. 24 marzo 2004, n. 35, concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
VISTO il D.L. vo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal D.L. vo 4 aprile 2006, n. 159, "Disposizioni integrative e correttive al D.L. vo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
VISTO l'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21, registrata alla Corte dei conti in data 2 aprile 2009, reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2008/2009;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA - allegata al CCNL 29.11.2007;
VISTO il D.M. 29 settembre 2009, n. 82, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
VISTO Il D.M. 17 dicembre 2009, n. 100, di integrazione del citato D.M. 82/09;
VISTO il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 7, c. 4 ter, convertito con L. 26 febbraio 2010, n. 25, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 2009, n. 167, anche per l'a.s.

2010-2011;

VISTA la nota n. 2053 del 19 febbraio 2010, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. -Serie Generale- n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art.1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 30 luglio 2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 194/2009 convertito con legge n. 25/2010;

VISTO il D.M. 15 settembre 2010, n. 80, di integrazione del citato D.M. 68/2010";

VISTA la nota 20 gennaio 2011, n. 402, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

VISTO il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, c. 21 bis, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2009, n. 167, anche per l'a.s. 2011-2012;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92, emanato in applicazione del predetto D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011;

VISTO il D.M. 30 agosto 2017, n. 640, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/19;

VISTO il D.M. 30 marzo 2021, n. 50, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/23;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 8151 del 13 marzo 2015, è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 - sottoscritto il 19.04.2018 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 141, del 20 giugno 2018 – Serie Generale;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021 - sottoscritto il 18.01.2024;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2022-2024 - sottoscritto il 23.12.2025;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si richiede pertanto di specificare nei bandi in oggetto che per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra "nazionale" o "universale" e allegare alla domanda il relativo attestato;

VISTO l'art 18, comma 7 del Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19;

VISTA la nota AOODGPER prot. n.10009 del 15/04/2026, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2025-2026 - Graduatorie a. s. 2026-2027;

CONSIDERATO che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui al citato D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297, art. 554, per l'anno scolastico 2025-2026 - Graduatorie a. s. 2026-2027 - allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;

O R D I N A

per l'anno scolastico 2025-2026 - Graduatorie a. s. 2026-2027 - l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 1 Indizione dei Concorsi

1.1 È indetto, per l'anno scolastico 2025-2026 - Graduatorie a.s. 2026-2027 - un concorso per titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla seguente area e profilo:

Area degli Assistenti (ex-Area B)

Profilo – Cuoco.

1.2 Il numero dei posti disponibili non è indicato nel bando non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.

1.3 Il concorso, a carattere provinciale, è indetto esclusivamente per le seguenti province della Lombardia:

- **BERGAMO**
- **BRESCIA**
- **CREMONA**
- **LODI**
- **MILANO**
- **PAVIA**
- **SONDRIO**

1.4 Il bando di concorso deve essere pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di ciascuna provincia. Copia del bando stesso deve essere inviata, a cura del Dirigente territorialmente competente, ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi.

1.5 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

21 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

22 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre **(1),(2)**. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero **(1)**;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale ATA statale (D.P.R. 588/85) **(1)**;

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali (incluso il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano) con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale ATA della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000 **(All. I)**;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche

dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

23 Per essere ammessi ai concorsi per l'accesso al profilo professionale del personale ATA di seguito indicato, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021, sottoscritto il 18.01.2024, Allegato A - declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ata - settore scuola:

A) - Cuoco:

- 1 - Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e la CIAD - Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale con riferimento ai soli nuovi inserimenti.

Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti al 1° maggio 2024, data di entrata in vigore del Capo 1 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021.

24 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

25 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

26 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

27 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

28 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

29 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/2009 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia

poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:

- a)** chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b)** chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c)** chiedere l'aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
- d)** non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base delle allegate tabelle A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5. L'aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C - Tabella di corrispondenza titoli-laboratori, limitatamente ai diplomi di maturità), e dei titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera d), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

- a)** la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b)** la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c)** la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia.

Anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria di III fascia di una provincia per chiedere l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto aver richiesto l'inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della III fascia di istituto potranno richiedere l'inserimento nella graduatoria di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/1994. Pertanto, l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art. 18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 della ordinanza).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, gli interessati devono produrre l'allegato **G** via web, esclusivamente tramite le "istanze on line". Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16 aprile 1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato **G**, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'allegato **G** deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

Norme comuni

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

L'art. 38 del D.L.vo n.165/2001, come modificato dall'art. 7 della legge n. 97/2013, estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche "ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria nonché agli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE e ai familiari non comunitari di cittadini italiani.

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge

n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia. Le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il servizio di "Istanze on Line (POLIS)" disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>. Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione Servizi.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

Le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il servizio di "Istanze on Line (POLIS)" disponibile al seguente link indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>. Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione Servizi.

Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026.

Si ricorda che l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Il servizio Istanze on line richiede il possesso di un'abilitazione indispensabile per accedere al servizio.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

All'indirizzo da ultimo riportato è altresì possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

8.3 L'Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.5 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni

penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001.

8.6 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

(1) La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 10

Commissioni giudicatrici

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.L.vo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

Per i concorsi dell'area A si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 6 giugno 2023, n. 82.

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All.A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E) nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C, limitatamente ai diplomi di maturità) per gli assistenti tecnici. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio Scolastico Provinciale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza

dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 12

Ricorsi

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale approva la graduatoria in via definitiva.

12.3. Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/2009.

Art. 13

Adempimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

13.2 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sono delegati tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando, ed in particolare:

- a) nomina delle commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- b) pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- c) esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- d) dichiarazione di inammissibilità o nullità della domanda e l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- e) pubblicazione della graduatoria permanente provvisoria;
- f) esame dei reclami e approvazione della graduatoria permanente definitiva;
- g) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

14.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.L.vo. 297/94).

IL DIRETTORE GENERALE

Luciana Volta

Allegato n. 1
Avvertenze alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.

- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:

sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).

2) -Diploma di laurea breve PUNTI 1,80

- Diploma di laurea o laurea specialistica PUNTI 2

(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):

3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (9): PUNTI 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di assistente tecnico in istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente a tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al tale profilo professionale) (4) (5) (6) (7):

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di aiutante cuoco nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (4) (5) (6) (7):

punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

8) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):

punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

9) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6):

punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Note alle tabelle di valutazione

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) della presente ordinanza.

(8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo.

In tale contesto si ritiene che la valutazione competa alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D

Preferenze

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;*
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;*
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;*
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;*
- e) maggior numero di figli a carico;*
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);*
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;*
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;*
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;*
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;*
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;*
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;*
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;*
- p) minore età anagrafica.*

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:

1 -(nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché ai coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20 ottobre 1990 n. 302 - art. 1 - comma 1 - legge 23 novembre 1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 - art. 12;

(nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 - art. 12;

2 -alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del D.L.vo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

-alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

-alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

-alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 -agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate.

Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

4 -Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.L.vo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del D.L.vo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

5. ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale, indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

Allegato G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di
1° fascia per l'anno scolastico 2026-2027

Utilizzare l'apposita applicazione web nell'ambito delle "istanze on line".

Allegato I

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo.

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.